

del 31 dicembre 2021



Prorogato lo stato di emergenza Covid 19

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 che proroga lo stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022. Il Governo, inoltre, ha licenziato in data 29 dicembre un altro decreto-legge, in attesa di pubblicazione, che contiene ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Di seguito una sintesi delle disposizioni Governative.

In tema di lavoro agile è consentito sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati, di ricorrere al lavoro da remoto, in deroga ad accordi sindacali o individuali con l'azienda. Lo stato d'emergenza proroga, inoltre, i congedi parentali per i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, la cui attività didattica o educativa in presenza sia sospesa o che risultino positivi al Covid o in quarantena. Sono anche previsti congedi parentali al 50 per cento per i genitori con figli in quarantena causa Covid.

Per quanto riguarda i test rapidi a tariffe calmierate, vengono stanziati fondi per "l'esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente" per tutto il 2022.

Viene, inoltre, prorogata al 31 marzo la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone, "su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso" (fino al lockdown e alla quarantena ai soggetti che abbiano avuto contatti a rischio).

Resta poi in funzione la "cabina di regia" nazionale alla quale partecipano i presidenti delle Regioni e anche gli organismi creati per far fronte alla pandemia ovvero il commissario straordinario e il Comitato tecnico scientifico. I governatori regionali potranno continuare a firmare ordinanze più restrittive di quelle adottate a livello nazionale.

Il decreto garantisce, infine, procedure più snelle e veloci per l'acquisto di beni e per l'affidamento di appalti relativi all'emergenza sanitaria.

Per quel che concerne, poi le altre misure:

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Viene esteso l'obbligo del Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Mascherine

- obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato in qualunque esercizio di ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche

Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all'aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Capienze

Per tutte le manifestazioni consentite le capienze possono essere al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Ingressi di visitatori in strutture sociosanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socioassistenziali, socioasnitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- · sagre e fiere:
- · centri congressi:
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività al chiuso e all'aperto.
- per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
- per piscine, palestre e sport di squadra al chiuso; per musei e mostre;
- per centri benessere al chiuso;
- per centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- per parchi tematici e di divertimento;
- per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Viene prorogata la sperimentazione della somministrazione dei vaccini anti Covid nelle farmacie da parte di farmacisti opportunatamente formati fino al 31 dicembre 2022 con uno stanziamento di 4,8 milioni di euro.

Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato

Sul sito www.siulp.it è disponibile, la circolare n. 333-A/0023276 del 27 dicembre 2021, con cui il Dipartimento della PS ha inteso fornire chiarimenti e precisazioni circa le modalità applicative della normativa, contenuta nel Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in relazione alla previsione dell'obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato. Ne riportiamo in sintesi il contenuto:

I dipendenti che fruiscono delle giornate di riposo previste dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i riposi compensativi e le giornate di recupero riposo sono destinatari della procedura di invito, al pari di quelli collocati in congedo ordinario.

Il personale collocato in congedo di maternità previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. maternità a rischio) non è destinatario dell'obbligo vaccinale al pari di quello collocato in congedo obbligatorio di maternità di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

Infine, i dipendenti collocati in congedo per matrimonio sono destinatari della procedura di invito, in quanto tale istituto rientra nelle ipotesi di congedo straordinario a norma dell'art.37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

L'aspettativa per infermità prevista dall'art. 68 d.P.R. n. 3/1957 non dà luogo all'applicazione della procedura di invito, salvo che il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (quindi, a partire dal 27 novembre 2021). Di

conseguenza, non sono soggetti alla procedura d'invito i dipendenti collocati d'ufficio in aspettativa per infermità, anche successivamente a tale data.

Rientrano tra le ipotesi di aspettativa per infermità d'ufficio:

- l'aspettativa disposta ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
- l'aspettativa disposta nei confronti dei dipendenti che abbiano fruito i dell'intero periodo di congedo straordinario.

Coloro che sono collocati in congedo straordinario per malattia ex art. 37 d.P.R. n.3/1957, sono, invece, destinatari dell'invito anche se tale malattia è riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Il personale in congedo per assistenza a familiare diversamente abile ex art. 42, comma 5, del richiamato d.lgs. n. 151/2001, è soggetto alla procedura di invito di cui all'art. 4-fer, comma 3, del d.l. n. 44/2021, a prescindere dalla durata dello stesso. Costituisce eccezione la posizione di coloro che hanno richiesto il suddetto congedo prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre 2021), indipendentemente dalla durata dello stesso, i quali, pertanto, non sono destinatari dell'obbligo vaccinale fino al rientro in servizio. Le eventuali domande volte all'estensione temporale di tali congedi sono da considerarsi come mera prosecuzione e, pertanto, il personale continua a non essere destinatario dell'obbligo.

A norma dell'art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, "solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita sono esenti dall'obbligo vaccinale".

Il personale che si trovi nella suddetta posizione dovrà inviare la relativa documentazione sanitaria al medico competente per la conseguente valutazione, il quale provvederà a confermare o meno la sussistenza dei presupposti per l'esenzione al capo dell'ufficio presso cui lo stesso presta servizio.

Gli "esentati" possono continuare a svolgere la consueta attività lavorativa, non gravando sugli stessi alcun obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 a norma dell'art. 9 — quinquies, comma 3, d.l. n. 52/2021.

Qualora un dipendente che abbia già ricevuto l'invito a produrre la documentazione transitasse, durante il tempo concessogli per adempiere, in una delle posizioni di assenza per le quali è stato escluso l'adempimento dell'obbligo vaccinale – il procedimento di verifica si interrompe e riprende il primo giorno utile successivo al termine della legittima assenza del dipendente.

Diversa è la situazione in cui sia già intervenuta la sospensione, durante la quale il personale non può fruire di istituti di assenza legittima.

A norma dell'art. 4-fer, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 44/2021 "la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio 0 del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo1, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".

A seguito di documentata sopravvenuta malattia dovuta al virus SARS-CoV-2, sia la procedura di invito sia la sospensione eventualmente già disposta cessano di avere efficacia in quanto si tratta di una condizione assimilabile alla somministrazione della prima dose di vaccino. Qualora il personale che abbia regolarmente presentato documentazione attestante la prenotazione della dose vaccinale comunichi di non essere in condizioni di salute tali da potersi vaccinare, l'ufficio sanitario competente verificherà l'incompatibilità delle condizioni di salute documentate dal dipendente con la somministrazione del vaccino, richiedendo all'interessato, in caso di effettiva incompatibilità, di provvedere a nuova prenotazione il primo giorno utile al termine della malattia.

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato pubblicato il 30 dicembre 2020. Richiesta chiarimenti in merito alle prove previste per i già appartenenti all'Amministrazione

Riportiamo il testo della lettera inviata al Vice Prefetto Maria De Bartolomeis, Direttore dell'Ufficio Rapporti Sindacali, in data 28 dicembre 2021:

"Siamo a scriverle in relazione al concorso in rubrica meglio indicato, con riguardo al quale sono sorti dubbi in ordine alle prove concorsuali, e segnatamente quelle relative agli accertamenti psico - fisici e attitudinali, che saranno chiamati a sostenere gli appartenenti alla Polizia di Stato.

La fonte delle perplessità discende da una serie di difficoltà interpretative originate in primo luogo dalla lettura dell'art. 3, lettera e) del bando a tenore del quale si prevede che "Il personale della Polizia di Stato deve essere in possesso della sola idoneità attitudinale prevista per la qualifica per cui concorre".

E questo perché, oltre ai 167 posti riservati ex art. 1, comma 2, rispettivamente agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed agli altrettanti 167 posti per il ruolo degli Agenti ed Assistenti con almeno 3 anni di anzianità, possono ovviamente concorrere, senza potersi avvalere della riserva, anche altri già appartenenti, con anzianità di servizio però inferiore al minimo prescritto.

Si pone allora il quesito in ordine al tipo di accertamenti a cui verranno sottoposti questi ultimi giovani colleghi. Secondo una chiave di lettura estensiva, che appare essere quella più coerente con i principi di buona amministrazione e speditezza dell'azione amministrativa, si può ritenere che la sussistenza dei requisiti psico – fisici dovrebbe essere data per scontata anche per quanti non hanno raggiunto l'età minima per accedere alla procedura riservata, se non altro perché sono proprio quelli che hanno recentemente superato le prescritte prove.

Si potrebbe invero anche aderire ad una impostazione restrittiva, la cui portata non sarebbe invero agevole comprendere, in virtù della quale l'esenzione dai test fisico psichici riguarderebbe solamente il personale che concorre per i posti riservati.

Vi è poi una terza categoria di concorrenti, e cioè quelli che nelle more delle procedure concorsuali sono risultati vincitori del concorso da Allievo Agente, e stanno frequentando il relativo corso di formazione, ovvero sono già stati assegnati ai rispettivi reparti dove prestano regolarmente servizio. Anche in questo caso dovrebbe a nostro sommesso avviso soccorrere il medesimo principio di ragionevolezza, e di economia amministrativa, secondo il quale dovrebbe essere privilegiata la valutazione di sussistenza dei requisiti psico– fisici, evitando la duplicazione a breve termine di verifiche sostanzialmente pleonastiche.

Restiamo pertanto in attesa di una cortese indicazione circa i proposti temi che riteniamo potrà evitare l'insorgenza di futuri equivoci, nonché scongiurare eventuali disservizi provocati dalla mancanza di criteri applicativi uniformi.

Distintamente."

Congedi parentali

I lavoratori dipendenti possono fruire dei congedi parentali Covid-19 introdotti dal decreto-legge 146/2021. Lo ha comunicato Inps con il messaggio 4564/2021 a integrazione delle istruzioni fornite con la circolare 189/2021.

Le domande possono essere riferite a tutto il periodo di fruibilità dei congedi e quindi dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 (nella circolare 189/2021 si dice dal 22 ottobre in poi).

La richiesta va utilizzata anche per convertire periodi di congedo parentale o di prolungamento dello stesso fruiti tra l'inizio dell'anno scolastico e il 21 ottobre scorso.

Invece, come indicato nella circolare 189/2021, a fronte della presentazione di una domanda di congedo Covid relativa al periodo 22 ottobre-31 dicembre, l'eventuale congedo parentale fruito nelle stesse date viene convertito automaticamente dall'Inps in congedo del DI 146/2021, senza dover annullare la richiesta precedente.

Il congedo va a beneficio dei genitori conviventi con minori di 14 anni in quarantena o colpiti da Covid-19 oppure con attività didattica o educativa in presenza sospesa, nonché da genitori affidatari o collocatari.

Se il figlio ha una disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), la fruizione avviene a prescindere dall'età di quest'ultimo e dalla convivenza e anche se viene chiuso il centro diurno assistenziale eventualmente ospitante il figlio.

La tutela è riconosciuta, a prescindere dall'età del figlio qualora quest'ultimo sia portatore di handicap grave, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e, oltre che nei casi previsti per i minori di 14 anni, anche nell'ipotesi in cui sia disposta la chiusura di centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio.

In entrambi i casi il periodo di fruizione va dall'inizio dell'attuale anno scolastico fino al 31 dicembre 2021.

Come previsto nelle precedenti versioni del congedo, l'utilizzo è consentito solo in modo alternato tra i due genitori (salvo per figli avuti da altri partner che a loro volta non lo utilizzano), e solo se l'altro genitore lavora (è invece escluso se l'altro genitore non lavora o è sospeso).

La norma prevede altresì che la fruizione possa avvenire sia con modalità giornaliera, sia a ore, modalità quest'ultima già introdotta dalla legge di conversione del DI 30/2021 per i congedi Covid-19 fruibili durante l'anno scolastico 2020-2021.

In caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o di quarantena o di contrazione della malattia Covid-19 del figlio tra 14 e 16 anni, il comma 4 dell'articolo 9 prevede che i genitori, in modo alternato, abbiano diritto a fruire di corrispondenti periodi di astensione non retribuita (senza contribuzione figurativa) e con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.

In considerazione della retroattività della norma, è espressamente previsto che i lavoratori dipendenti che, dall'inizio dell'anno scolastico al 22 ottobre scorso (data di entrata in vigore del DI 146/2021), abbiano utilizzato i congedi parentali possano richiedere all'Inps la conversione di tali periodi nel nuovo congedo Covid-19.

Con circolare n. 189/2021 l'Inps ha fornito ulteriori e dettagliate indicazioni operative per la fruizione del beneficio.

Sanzioni per chi rifiuta pagamento con POS

Dal prossimo anno l'esercente non potrà rifiutare in alcun caso - pena una sanzione - il saldo di un conto con carta bancomat o carte di credito.

La novità verrà introdotta con la conversione in legge del DL Recovery, dove è già stato approvato un emendamento che introduce delle sanzioni per i commercianti che rifiutano pagamenti con carte di credito o bancomat.

La norma stabilisce che non c'è un limite d'importo sotto al quale gli esercenti possono rifiutarsi: è libertà del cliente scegliere il miglior metodo di pagamento, anche quando questo significa utilizzare bancomat o carta di credito per saldare un conto di pochi euro.

La novità entrerà in vigore dal 1° gennaio prossimo, quale ulteriore passo verso la lotta all'evasione fiscale. Come noto, l'obbligo del POS è stato introdotto nel giugno del 2014, inizialmente persino senza l'applicazione di sanzioni amministrative o pecuniarie per coloro che non si mettevano in regola.

Dopo molti anni, viene, dunque, individuata anche la soluzione per quei commercianti o esercenti che pur avendo un POS spesso si rifiutano di accettare pagamenti con bancomat o altre carte, specialmente quando si tratta di piccoli importi.

L'obbligo di accettare il pagamento elettronico, di qualsiasi importo si tratti, era già stato introdotto dal Decreto-legge 124/2019. Inizialmente fu il Governo Monti, con il Decreto Crescita 2.0, a stabilirlo, ma fissando la soglia a 30,00€ (al di sotto l'esercente poteva anche rifiutarsi). Poi c'è stato il Governo Renzi che ha ridotto il limite a 5,00€ e poi, come visto, questa soglia è stata del tutto cancellata.

L'intenzione del Governo, dunque, è quella di dare un senso compiuto all'obbligo del POS, sanzionando quegli esercenti che pur essendo obbligati ad averlo non rischiano alcuna conseguenza se si rifiutano di utilizzarlo.

Le nuove regole varranno per tutti coloro per i quali è già in vigore l'obbligo di accettare il pagamento di qualsiasi importo con POS, ossia per chi vende beni, servizi e prestazioni.

Ad esempio, la regola si applica nei confronti di:

- · commercianti;
- · esercenti;
- liberi professionisti;
- · attività ricettive.

In caso di rifiuto, questi dovranno pagare una sanzione d'importo variabile in base al valore della transazione negata. Nel dettaglio, viene previsto il pagamento di una sanzione fissa di 30,00€ alla quale si aggiunge il 4% dell'importo della transazione negata.

Per intenderci, in caso di rifiuto di accettare il pagamento con POS di un caffè, che presumiamo stia intorno a 1,00€, il barista dovrà pagare una sanzione di 30,04€.

Per importi più elevati, pensiamo ad esempio a un avvocato che rifiuta il pagamento di una consulenza di 200,00€, la sanzione è di 38,00€.

Nuovo limite contanti da gennaio 2022

Il 31 dicembre 2021 cambia il limite all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore in Italia, introdotto (articolo 18, DL 124/2019) per incentivare nel Paese il ricorso alle transazioni digitali e per contrastare l'evasione fiscale e il fenomeno dei pagamenti in nero. Da gennaio, sarà possibile utilizzare denaro contante per pagamenti di beni o servizi solo fino a 999,99 euro.

Dal 1° gennaio 2022 si dimezza dunque l'attuale soglia massima, che passa da 2mila e mille euro, applicata ad ogni tipologia di pagamento ma anche alle donazioni, come sottolinea la Banca d'Italia:

è possibile consegnare del denaro contante (e titoli al portatore in euro o in valuta estera ad altro soggetto), solo entro tale cifra, anche se si tratta di donazioni o se le somme sono a favore di parenti.

Fino al 31 dicembre 2021, dunque, il limite di utilizzo per acquisti e vendite in Italia e all'Estero è fissato a 1.999,99 euro (quindi la soglia simbolica è 2mila euro) per singolo pagamento o transazioni frazionate ma collegate tra loro. Per operazioni frazionate (artificiosamente o meno) si intendono quelle effettuate in un arco di temporale di 7 giorni.

Il riferimento di legge primario è il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (articolo 18), in base al quale il divieto di superamento della soglia si applica al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Fanno eccezione i pagamenti ed i prelievi effettuati per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica. Potranno inoltre effettuare pagamenti in contante, con limite di 15.000 euro, i cittadini stranieri non residenti in Italia per transazioni legato a shopping e turismo (commercio al minuto, agenzie di viaggio...) previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Pagare in contanti una somma di valore superiore a quanto consentito dalla legge italiana espone a rischi di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e di ricaduta nell'ambito di applicazione della normativa sull'antiriciclaggio, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, secondo cui il minimo edittale diventa di minimo 1.000 euro per le trasgressioni in generale (fino al 31 dicembre 2021, sanzione di duemila euro);

La sanzione è di 5.000 euro per le violazioni di importo superiori a 250mila euro;

Chi non comunica l'irregolarità essendo tenuto a farlo, paga una sanzione da 3mila a 15mila euro. In caso di pagamento in contanti oltre il limite di legge, infatti, viene sanzionato non solo chi paga ma anche chi accetta il pagamento.

Appare utile ricordare che per denaro contante si intendono: banconote, monete e titoli al portatore, assimilati al contante. Gli strumenti alternativi al contante sono: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento, servizi di pagamento via Internet (epayments) o su dispositivi portatili (m-payments). Sono dunque queste le opzioni percorribili per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) per importi superiori alla nuova soglia massima di legge.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siulp.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 52/2021 del 31 Dicembre 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123